

**Procedure e attori dell'inclusione
degli alunni con disabilità**

max.bruschi@istruzione.it

Max Bruschi
Ispettore MIUR

Il principio guida L.104/1992

Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. **È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata** nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. **L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.**
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

* «Accertamento dell'handicap»

Articolo 12 segue

5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4* per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, **le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.** Tale accertamento è propedeutico alla redazione del **profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)** dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

Art. 5

c. 3. Il **Profilo di funzionamento** di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che **ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale**, come modificato dal presente decreto, è redatto da **una unità di valutazione multidisciplinare**, nell'ambito del SSN, composta da:

a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

Il profilo di funzionamento: Dlgs 66/2017

Art. 5

c. 4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104:

- a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;
- b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
- c) è redatto con la collaborazione dei genitori... nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica
- d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Le Linee guida per la redazione dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento sono state pubblicate il 10 novembre 2022: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_publicazioni_3276_allegato.pdf

La sequenza degli atti propedeutici al PEI

1. Accertamento dell'handicap e, se possibile contestualmente,
2. Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica propedeutico al
3. Profilo di funzionamento (oppure i previgenti diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale), redatto dall'UVM con il coinvolgimento dei genitori, dello studente (secondaria di secondo grado) e comunque della istituzione scolastica di iscrizione, trasmesso dai genitori all'istituzione scolastica e all'ente locale, è a sua volta propedeutico al
Piano educativo individualizzato (PEI) e al
Progetto individuale, su richiesta dei genitori

Per la redazione del PEI, si tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

La sequenza degli atti propedeutici al PEI

Alcuni elementi di attenzione.

Il verbale di accertamento prevede l'indicazione del «Codice ICD-9-CM con suo titolo». L'acronimo sta per *International Classification of Diseases, 9th revision - Clinical Modification*.

Il PDF può indicare la TIPOLOGIA di misure di sostegno, risorse strutturali e competenze professionali, ma NON le quantifica

I ritardi nella predisposizione del PDF o il suo mancato aggiornamento NON possono precludere alla predisposizione del PEI «provvisorio» che, in quanto documento progettuale di lavoro, può essere sempre modificato. La motivazione della lacuna va accertata, dandone notizia nel PEI.

La verifica della documentazione, prevista dall'art. 17 del DI e chiarita nelle linee guida, è un adempimento sostanziale:

«Ci si riferisce, ad esempio, quale caso più ricorrente, all'individuazione di alunni con DSA quali soggetti destinatari dei benefici previsti dalla legge 104/1992, in quanto la legge 170/2010 non ricomprende tra queste l'assegnazione dell'insegnante di sostegno (a meno di comorbilità con altri disturbi o patologie in base alle quali è giustificato ricorrere alla Legge 104/92). È bene evidenziare che, nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l'assistenza, i componenti del GLO sono corresponsabili delle decisioni assunte»

*Un accordo in Conferenza Unificata doveva definire le modalità attuative relativamente:

- assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali
- servizi di trasporto
- l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali

«Art. 7 – Piano educativo individualizzato

a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione;

b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, **e del Profilo di funzionamento**, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

c) individua **obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, **anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica** per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3*;

Art. 7 – comma 1 Piano educativo individualizzato SEGUE

f) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

g) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

h) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

i) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.»

Il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2020, n. 182 ha **definito le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, il modello di PEI**, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche e le relative linee guida. Il decreto è stato aggiornato attraverso il DI 1° agosto 2023, n. 153: ecco [il testo collazionato completo di allegati](#).

Il DI è composto dal Decreto stesso e dagli allegati:

Gli allegati A presentano i modelli di PEI, diversificati a seconda del grado

L'allegato B presenta le Linee guida. Sono le «istruzioni Ikea» per la predisposizione del PEI. Non a caso, dopo una illustrazione dei principi generali, ne seguono le sezioni del PEI passo a passo.

L'allegato C individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporti per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti che sono dettagliate dall'allegato C-1, che dettagliano il «Fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico» e il «Fabbisogno di risorse professionali per l'assistenza»

Il decreto e gli allegati sono «concatenati» tra loro.

La composizione del GLO è fissata dal DI 182/2020, articolo 3:

1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
2. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare.
8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.
9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.
10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

ATTENZIONE. La composizione del GLO è GURIDICAMENTE variata. La validità del PEI è correlata, agli estremi, alla decisione della componente docenti, trattandosi di un documento DIDATTICO. La «mancata firma» NON inficia il PEI.

Il DM 182/2020 presenta il modello nazionale di PEI (la cui adozione è OBBLIGATORIA) articolato in versioni corrispondenti ai vari gradi.

L'adozione del PEI e delle correlate linee guida è anche un'occasione per tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione. Le disposizioni normative e i relativi strumenti costituiscono le modalità di applicazione dei principi cardine dell'inclusione nel concreto della vita scolastica, in linea di continuità con i documenti fondativi di tale percorso, a partire dal documento Falcucci.

È richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell'inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l'alunno con disabilità è preso in carico dall'intero team/consiglio di classe; dall'altro, il docente di sostegno è una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento.

Il PEI si costruisce secondo l'approccio bio-psico-sociale, per andare oltre l'idea di disabilità come malattia e individuare le abilità residue in una logica di funzionamento, come sintesi del rapporto tra l'individuo e l'ambiente, per utilizzare i facilitatori e superare le barriere.

A seguito dell'osservazione del contesto scolastico, sono indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo

Il Decreto 66/2017 individua esplicitamente una serie di dimensioni che divengono elementi fondamentali nella costruzione di un percorso di inclusione da parte della “intera comunità scolastica” e, contestualmente, elementi fondanti della progettazione educativo-didattica, per la realizzazione di un ambiente di apprendimento che dia modo di soddisfare i bisogni educativi individuati.

Il principio cardine e il fine verso cui tendere è «il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali» (art. 16, legge 104/1992).

Per ciascuna delle dimensioni sono da individuare: a. obiettivi ed esiti attesi; b. interventi didattici e metodologici, strategie e strumenti; c. verifica (metodi, criteri e strumenti utilizzati per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti)

- Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione
- Dimensione della comunicazione e del linguaggio
- Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento
- Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento
- Le Osservazioni sul contesto, con indicazione delle barriere e dei facilitatori e i correlati Interventi.
- Gli Interventi sul percorso curricolare

Specificità primo ciclo: il PEI

Gli interventi sul percorso curricolare:

per infanzia non sono declinati per discipline. L'area è libera

per primaria, per ciascuna disciplina è possibile declinare le personalizzazioni

per la secondaria di I grado ciascuna disciplina presenta due opzioni:

A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione: ...

con verifiche identiche [] equipollenti []

Nel primo ciclo NON vi è alcun cenno finale al percorso complessivo (ordinario, personalizzato, differenziato). Il che IMPONE una documentazione il più possibile ampia e precisa...

Specificità primaria: la valutazione periodica e finale

In raccordo con il decreto 8 aprile 2020 n.22, la valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità

- è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato.
- attraverso i criteri di valutazione e i quattro livelli (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) previsti dal decreto.
- il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente a una selezione degli obiettivi presenti nel PEI, che possono essere diversi da quelli previsti per il resto della classe.

Ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire.

Specificità secondaria di II grado: il PEI

Gli interventi sul percorso curricolare per la secondaria di II grado presentano tre opzioni per ciascuna disciplina

A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze), alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione: ...

con verifiche identiche [] equipollenti []

c C – Segue un percorso didattico differenziato con verifiche [] non equipollenti

Percorso didattico ordinario

Percorso didattico personalizzato (con prove equipollenti)

Percorso didattico differenziato

Il terzo caso, anche per una sola disciplina, implica l'impossibilità di conseguire il diploma.

Il percorso differenziato DEVE essere concordata con la famiglia. Il ritorno da un PEI differenziato a un PEI personalizzato è consentito, ma a due condizioni alternative:

- voto favorevole del CONSIGLIO DI CLASSE.

- voto non favorevole del CONSIGLIO DI CLASSE, ma superamento di esami integrativi.

La sezione 9 prevede la tabella oraria settimanale, evidenziando la presenza dell'insegnante di sostegno e degli assistenti all'autonomia e/o alla comunicazione.

La sezione chiede di precisare, tra l'altro,

- la frequenza oraria regolare o ridotta
- le attività alternative alla presenza in classe
- gli interventi previsti per consentire allo/a studente/essa di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe

Specificità secondaria di II grado: i PCTO

Il nuovo modello di PEI per la scuola secondaria di secondo grado definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

La sezione relativa è particolarmente rilevante.

Specificità secondaria di II grado: esame di Stato

Le indicazioni sugli Esami di Stato sono esplicitate nel decreto 62/17 e sono specificate le modalità applicative nell'Ordinanza annuale.

È essenziale una accurata predisposizione del PEI, perché le azioni positive nel corso dell'esame di Stato sono direttamente correlate a quanto previsto nel PEI.

ATTENZIONE: l'utilizzo di solo strumenti compensativi (ivi compresi tempi più lunghi) NON è «prova equipollente»

Le MISURE DISPENSATIVE (ad esempio, la riduzione della consegna) o la trasformazione di una parte della prova (vero o falso, etc) comportano la PROVA EQUIPOLLENTE

L'attribuzione delle risorse

Una delle maggiori novità è rappresentata dalla diversa modulazione nell'attribuzione delle risorse professionali e dalla necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti. Si passa da una correlazione unicamente quantitativa, che fa corrispondere risorse a gravità della disabilità, a una attenzione sulla «tipologia» di gravità e sulle risorse professionali necessarie a compensare «quel» tipo di gravità per realizzare il progetto di inclusione in relazione al raggiungimento dei risultati attesi.

Le tabelle C/C1 derivano dal PEI e si collegano con il PDF. In particolare, la tabella C1 distingue nettamente le figure necessarie all'inclusione. Gli obblighi dell'ente locale sono identici e paralleli a quelli del Ministero, come definiti [nella sentenza della Corte Costituzionale 80/2010](#).

[In tal senso, vale l'Ordinanza del Tribunale di Lucca sull'attribuzione delle ore di assistenza;](#)
e, del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/10/2012 n° 5194.

Un esempio di richiesta di risorse

«Attualmente, ad esempio, un alunno non vedente ha una invalidità del 100% ed è considerato in situazione di gravità (art. 3, comma 3). Se venisse considerata solo tale condizione, di carattere quantitativo, potrebbero essere assegnate, secondo una sorta di automatismo (massima gravità=massimo del sostegno), il massimo delle ore possibili (22h).

La valutazione del fabbisogno richiede invece una considerazione più attenta delle condizioni personali e – questa la novità positiva della prospettiva ICF – la valutazione della sua interazione con il contesto, che è certamente modificabile. Tale cambiamento chiama in causa non solo l'insegnante, ma tutta la comunità scolastica, richiedendo l'ausilio consapevole della più ampia "comunità educante". Con i nuovi criteri, in presenza di una disabilità visiva che non implica problemi a livello cognitivo e di apprendimento, è possibile indicare gradi diversi rispetto alla restrizione di partecipazione che sarà "lieve" relativamente all'apprendimento e alla socializzazione, "molto elevata" in rapporto alla comunicazione, "elevata" in rapporto all'autonomia di movimento.

Pertanto, gli interventi educativi richiesti si collocano in un range "lieve" (0-5 ore di sostegno didattico) e sono finalizzati soprattutto all'integrazione nella classe (per i primi anni); mentre per l'assistenza alla comunicazione (con l'ausilio di un tiflodidatta, competente nel Braille) sarà necessario il massimo delle ore; infine sarà sufficiente una media assistenza per quanto riguarda l'autonomia, a meno che la scuola non "abbatta le barriere", creando percorsi guidati, fornendo l'alunno di ausili tecnologici, etc. che riportano il bisogno di supporti ad un grado "lieve".

Il fabbisogno è quindi strettamente e dinamicamente correlato agli effettivi interventi messi in atto su più piani: dal sostegno didattico, all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, all'assistenza igienica di base, al lavoro cooperativo dei compagni di classe, di tutti gli insegnanti, alla fornitura di ausili (tastiera Braille), all'uso di nuove tecnologie (sintesi vocale), agli interventi sull'ambiente (percorsi guidati, adattamenti acustici...)».

Insegnante di sostegno e assistente: i principi

Corte costituzionale, Sentenza 83/2019

«Questa Corte ha riaffermato la natura fondamentale del diritto all'istruzione delle persone con disabilità, garantito dall'art. 38 Cost. e tutelato anche dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18. Nella medesima pronuncia, questa Corte ha altresì ribadito che, nell'attuazione di tale diritto fondamentale, il legislatore, chiamato a predisporre gli strumenti anche finanziari necessari alla sua effettiva realizzazione, è tenuto ad assicurare la tutela del nucleo essenziale di tale diritto, che comprende anche il servizio di trasporto scolastico e di assistenza. L'effettiva fruibilità del nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità non può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano “incerta nell' *an* e nel *quantum* (nel se e quanto sia dovuto, ndP) la misura della contribuzione” (sentenza n. 275 del 2016)»

Il dirigente scolastico «è il garante dell'offerta formativa che viene progettata ed attuata dall'istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabilità»:

guida e coordina le azioni/iniziativa/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presidenza del GLI d'istituto, formazione delle classi, rapporti interistituzionali e richiesta delle risorse, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno;

definisce i GLO, li convoca e li presiede;

coinvolge le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante l'elaborazione del PEI;

attiva azioni di orientamento per la continuità nella presa in carico del soggetto, curando, nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, l'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione;

garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità

I ruoli: il personale docente

1. Permane la configurazione attuale dell'organico dei posti di sostegno, implementati sulla base della legge finanziaria per il 2021 e pari a 126.170.
2. A questi posti sono aggiunti i cosiddetti posti in deroga, che costituiscono una sorta di «organico di fatto» del sostegno.
3. Va ricordato che l'attribuzione delle risorse professionali (sostegno e assistenti all'autonomia e/o alla comunicazione) risponde a un obbligo costituzionale. Non vi è «scusa» procedurale che tenga: quando si presenta una necessità, occorre richiedere i posti allo UAT.
4. Il DS può proporre a docenti curricolari specializzati (art. 14, comma 3 Dlgs 66/2017), di svolgere anche attività di sostegno: vale anche l'inverso? Sì, purché «i conti tornino».
5. Ad oggi, è inattuata la disposizione dello stesso comma che prevede che : «Valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato **e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico**, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferme restando le operazioni relative al personale a tempo indeterminato».

I ruoli: il personale docente

La dimensione inclusiva della scuola.

Il docente SOS «**non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni** se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, **qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto**» Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09

Linee guida DI 182/2020

«La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell'alunno/a con disabilità titolare del PEI. Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato; non devono intendersi come risorse aggiuntive che rientrano nella libera disponibilità della scuola, da utilizzare per qualsiasi attività di supporto destinata ad altri alunni e ad altre alunne della classe o della scuola. Certamente la presenza del sostegno didattico in una classe può favorire l'attivazione di una didattica più aperta e flessibile da cui può trarre vantaggio tutta la classe, il team docenti e il consiglio di classe, ma deve essere sempre chiaro che questi interventi sono rivolti prioritariamente all'alunno o all'alunna con disabilità.

In nessun caso può essere richiesto personale di sostegno per coprire esigenze di mera assistenza, materiale ma anche educativa, o di accompagnamento.

È necessario esplicitare, altresì, in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del consiglio di classe in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9-*Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse*»

L'organizzazione dell'inclusione. CTS

I Centri territoriali di supporto (CTS) sono costituiti presso ciascuna provincia.

I CTS, creati dal nulla dalla Direttiva Profumo e dalla Nota 6 marzo 2013, n. 8, sono stati disciplinati dal **decreto del Ministro dell'istruzione 19 novembre 2021, n. 328.**

Sono Istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità, individuate dagli USR che provvedono a individuare una di loro con compiti di coordinamento.

Sono «poli» per l'acquisto di strumenti ed ausili per la didattica inclusiva e dei servizi connessi, che poi sono affidati alle istituzioni scolastiche in comodato d'uso.

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/m_pi.AOODRLO.Registro-DecretiU.0000200.22-02-2022.pdf

è il decreto che individua la rete lombarda.

L'organizzazione dell'inclusione. GIT

Il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) è costituito presso ciascun AT.

Il GIT, uno per ogni UAT, è nominato con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico ed è composto da un numero di docenti (a tempo indeterminato con titolo di specializzazione su sostegno didattico) in relazione al numero di istituzioni scolastiche sul territorio e al numero di alunni con disabilità in rapporto alla popolazione scolastica del territorio dell'ultimo triennio (circa 1 ogni 23 istituzioni scolastiche).

Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme; supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI e nelle attività di didattica inclusiva.

Il [Decreto Interministeriale 20 dicembre 2021, n. 335](#), che ne regola il funzionamento, non è mai stato pubblicato.

Ai docenti componenti dei GIT spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, i cui criteri di riparto e assegnazione sono stati definiti con l'ipotesi di CCNI sottoscritta il 12 ottobre 2022, per complessivi 3.500 euro annui lordo dipendente.

L'organizzazione dell'inclusione. GLI

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è costituito presso ciascuna istituzione scolastica. E' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Ha il compito di supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

E/Orrori più comuni...

1. La scuola impone una riduzione di orario o «chiama a casa». NO. L'intervento di riduzione deve essere strutturato, altrimenti si viola il principio costituzionale e la 104/1992
2. Il sostegno è un diritto, NON un obbligo.
3. L'insegnante SOS non può essere usato per far supplenze fuori dalla propria classe in presenza dell'alunno con disabilità (L.104/1992 art. 13, c. 6).
4. La documentazione (Profilo, PEI, PDP etc) è a disposizione dei soggetti coinvolti. I genitori hanno DIRITTO di avere una copia dei PEI/PDP e di tutta la documentazione. Le diagnosi e il profilo possono essere CONSULTATI dagli altri operatori, ma NON fotocopiati.
5. La **programmazione differenziata è reversibile**.
6. L'uso sistematico delle aule sostegno comunque denominate è illegittimo. Il suo eventuale utilizzo va progettato nel PEI.
7. Le «gite» NON esistono. Esistono uscite che costituiscono attività didattiche. Vanno progettate «inclusivamente».
8. NESSUN CERTIFICATO è necessario per adottare una didattica individualizzata!
9. Il PEI non «deve» prevedere misure e strumenti identici in tutte le discipline

Riferimenti

max.bruschi@istruzione.it

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pe/>

[Max Bruschi e Salvatore Milazzo, *Istituzioni di diritto scolastico*, Giappichelli, Torino 2023, cap. 7](#)